

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1589 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2020****che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell'Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare.
- (2) Per facilitare il riscontro tra i dati comunicati dagli Stati membri per ciascun veicolo pesante e quelli comunicati dai costruttori, è opportuno che gli Stati membri comunichino ulteriori parametri relativi alle specifiche tecniche dei veicoli.
- (3) Per consentire la verifica della qualità dei dati comunicati dai costruttori dei veicoli pesanti, è inoltre opportuno che gli Stati membri comunichino l'immagine dell'hash crittografico del file dei registri del costruttore contenuta nella scheda di conformità del veicolo.
- (4) L'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/956 specifica al punto 2 i dati che i costruttori devono monitorare e comunicare per ciascun veicolo pesante nuovo.
- (5) Per assicurare una comunicazione uniforme delle informazioni relative ai costruttori di componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi, è necessario aggiungere riferimenti al regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione ⁽²⁾.
- (6) Affinché la Commissione possa verificare la qualità dei dati comunicati dai costruttori in merito alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante del motore, è altresì necessario che i costruttori comunichino il numero di omologazione del motore.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) sono aggiunte le seguenti lettere da g) a n):

- «g) per i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2021 se disponibile e per quelli immatricolati a partire dal 1° luglio 2021 in tutti i casi, la fase di completamento indicata nel modello prescelto di certificato di conformità di cui all'allegato IX, punto 2, della direttiva 2007/46/CE;
- h) la categoria del veicolo indicata alla voce 0.4 del certificato di conformità;
- i) per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2020 se disponibile e per quelli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2021 in tutti i casi, il numero di assi indicato alla voce 1 del certificato di conformità;
- j) la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico indicata alla voce 16.1 del certificato di conformità;
- k) per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2021 se disponibile e per quelli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2022 in tutti i casi, l'immagine dell'hash crittografico del file dei registri del costruttore indicato alla voce 49.1 del certificato di conformità; per i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2025 gli Stati membri possono comunicare soltanto i primi otto caratteri dell'hash crittografico;
- l) per i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2021 se disponibili e per quelli immatricolati a partire dal 1° luglio 2021 in tutti i casi, le emissioni di CO₂ specifiche indicate alla voce 49.5 del certificato di conformità;
- m) per i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2021 se disponibile e per quelli immatricolati a partire dal 1° luglio 2021 in tutti i casi, il valore medio del carico utile indicato alla voce 49.6 del certificato di conformità;
- n) la data d'immatricolazione.»;

2) Nella parte B, il punto 2 è così modificato per i veicoli comunicati dal 2021 in poi:

a) le voci 24 e 25 sono sostituite dalle seguenti:

N.	Parametri per il monitoraggio	Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato	Descrizione
«24	Nome e indirizzo del costruttore del cambio	Punto 0.4 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato VI, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Specifiche principali del cambio»;
25	Marca (denominazione commerciale del costruttore del cambio)	Punto 0.1 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato VI, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	

b) le voci 32 e 33 sono sostituite dalle seguenti:

N.	Parametri per il monitoraggio	Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato	Descrizione
«32	Nome e indirizzo del costruttore dell'asse	Punto 0.4 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Specifiche principali dell'asse»;
33	Marca (denominazione commerciale del costruttore dell'asse)	Punto 0.1 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	

c) le voci 39 e 40 sono sostituite dalle seguenti:

N.	Parametri per il monitoraggio	Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato	Descrizione
«39	Nome e indirizzo del costruttore degli pneumatici	Punto 1 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato X, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	Specifiche principali degli pneumatici»;
40	Marca (denominazione commerciale del costruttore degli pneumatici)	Punto 3 del modello di certificato di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, di cui all'allegato X, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/2400	

d) è aggiunta la seguente voce 101:

N.	Parametri per il monitoraggio	Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato	Descrizione
«101	Per i veicoli con data di simulazione a partire dal 1° luglio 2020, il numero di omologazione del motore	Punto 1.2.1 dell'addendum all'appendice 5, 6 o 7, a seconda di quale sia applicabile, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011	Specifiche del motore».